

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi Produzione Agricola - Regime comunitario delle quote latte - Bando per l'assegnazione dei quantitativi di riferimento disponibili alla riserva regionale in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 2180 del 03.12.2004.

Art. 1

(finalità dell'intervento)

Per consentire ai produttori latte vaccino della Regione Campania, con reali e manifeste esigenze di incremento dei propri livelli produttivi, di acquisire quantitativi di riferimento adeguati alla capacità produttiva del proprio allevamento, la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 2180 del 03.12.2004 ha definito i criteri di assegnazione dei quantitativi di riferimento disponibili alla riserva regionale in applicazione della legge n.119/2003.

Art. 2

(soggetti beneficiari)

I produttori latte vaccino della Regione Campania titolari di un quantitativo di riferimento individuale ed i giovani imprenditori agricoli, di cui al D.Lgs. n. 99/2004, anche non titolari di quota, in possesso dei requisiti previsti dal documento Criteri di assegnazione dei quantitativi di riferimento confluiti nella riserva regionale ai sensi della legge n. 119/2003 allegato alla D.G.R. Campania n. 2180/2004, per accedere alle graduatorie di assegnazione devono presentare apposita istanza ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell'Alimentazione competenti per territorio provinciale.

La competenza provinciale è stabilita attraverso la particella catastale, su cui è ubicata la stalla, e il codice aziendale assegnato dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 31/07/2003.

Art. 3

(requisiti generali richiesti)

Il produttore deve essere in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare.

Non possono beneficiare delle assegnazioni di quota i produttori che, a partire dal periodo 1995/96, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari.

La capacità produttiva aziendale deve essere superiore al quantitativo di riferimento di cui risulta titolare l'azienda, così come registrato nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), alla data del 01 Aprile 2005, data di decorrenza delle assegnazioni.

La capacità produttiva aziendale è determinata sulla base della media provinciale a lattazione rilevabile dall'ultimo "Bollettino dei controlli della produttività del latte" delle statistiche ufficiali A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori) e tenuto conto delle lattifere in dotazione dell'allevamento al momento della presentazione dell'istanza.

I requisiti specifici per singola zona e per tipologia di beneficiario sono indicati nel successivo articolo 4.

Art. 4

(Criteri per la formazione delle graduatorie)

Le graduatorie sono distinte per zone omogenee, come definite ai sensi della legge 119/2003 e del decreto di attuazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 31/07/2003, sia per le consegne che per le vendite dirette.

Le zone individuate, pertanto, sono:

- A. Zone di pianura;
- B. Zone svantaggiate;
- C. Zone di montagna;

Le priorità di attribuzione riconosciute, ai sensi della delibera di Giunta Regionale della Campania n. del , per ognuna delle zone summenzionate sono le seguenti:

A) Zone di pianura

1) i produttori titolari di quota latte che hanno subito la riduzione della quota B, ai sensi del decreto legge 23 Dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 1995 n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;

2) i giovani imprenditori agricoli, di cui all'art. 3 del D.lgs. 99/2004, anche non titolari di quota, nei limiti di trenta tonnellate di quota per ettaro di superficie agricola utilizzata, con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a colture arboree, ed in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'allevamento ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 54/97.

Il vincolo quota/superficie non si applica alle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 20 del Reg. CE n. 1257/99, riclassificati zone di pianura, ai soli fini dell'applicazione del regime delle quote latte, dalla legge 119/2003;

3) i produttori che hanno subito la decadenza del quantitativo di riferimento non utilizzato per la campagna lattiera 2003/2004, come diretta conseguenza della profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini (blue tongue), in possesso di idonea documentazione giustificativa di avvenuta vaccinazione effettuata nel periodo 01 Ottobre 2002 - 31 marzo 2004, nei limiti del quantitativo decurtato;

4) i produttori che hanno stipulato contratti di affitto di sola quota in corso di periodo per la campagna immediatamente precedente a quella di assegnazione dei quantitativi disponibili alla riserva regionale nei limiti del 100% della quota acquisita;

5) le aziende che hanno prodotto più del 95% del proprio quantitativo individuale di riferimento nel corso della campagna immediatamente precedente a quella del relativo provvedimento di assegnazione;

6) l'eventuale disponibilità residua della riserva regionale alimenta i quantitativi da riattribuire per le zone di cui alle lettere B e C.

B) Zone svantaggiate

1) i giovani imprenditori agricoli, di cui all'art. 3 del D.lgs. 99/2004, anche non titolari di quota, in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'allevamento ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 54/97;

2) i produttori che hanno subito la decadenza del quantitativo di riferimento non utilizzato per la campagna 2003/2004 come diretta conseguenza della profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini (blue tongue), in possesso di idonea documentazione giustificativa di avvenuta vaccinazione effettuata nel periodo 01 Ottobre 2002 - 31 marzo 2004, nei limiti del quantitativo decurtato;

3) i produttori che hanno stipulato contratti di affitto di sola quota in corso di periodo per la campagna immediatamente precedente a quella di assegnazione dei quantitativi disponibili alla riserva regionale nei limiti del 100% della quota acquisita;

4) le aziende che hanno prodotto più del 95% del proprio quantitativo individuale di riferimento nel corso della campagna immediatamente precedente a quella del relativo provvedimento di assegnazione.

C) Zone di montagna

1) i giovani imprenditori agricoli, di cui all'art. 3 del D.lgs. 99/2004, anche non titolari di quota in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'allevamento ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 54/97;

2) i produttori che hanno subito la decadenza del quantitativo di riferimento non utilizzato per la campagna 2003/2004 come diretta conseguenza della profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini (blue tongue), in possesso di idonea documentazione giustificativa di avvenuta vaccinazione effettuata nel periodo 01 Ottobre 2002 - 31 marzo 2004, nei limiti del quantitativo decurtato;

3) i produttori che abbiano stipulato contratti di affitto di quota in corso di periodo per la campagna immediatamente precedente a quella di assegnazione dei quantitativi disponibili alla riserva regionale nei limiti del 100% della quota acquisita;

4) le aziende che hanno prodotto più del 95% del proprio quantitativo individuale di riferimento nel corso della campagna immediatamente precedente a quella del relativo provvedimento di assegnazione

Art. 5

(presentazione delle istanze)

Le istanze, redatte in carta semplice conformemente al modello allegato (modello A) e con firma autenticata nei modi di legge, devono pervenire a mezzo raccomandata A/R, assicurata convenzionale o

agenzie di recapito autorizzate, direttamente agli uffici competenti entro il 30° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Le istanze pervenute dopo il termine suindicato saranno dichiarate irricevibili.

Il termine medesimo è spostato al primo giorno feriale utile qualora la scadenza coincida con un giorno festivo.

L'Amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione né per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Le istanze complete di tutta la documentazione prevista devono pervenire ai competenti uffici il cui indirizzo è di seguito indicato:

- per le aziende in provincia di Avellino: Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione, Centro Direzionale, Collina Liguorini, 83100 AVELLINO;
- per le aziende in provincia di Benevento: Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione, Via Trieste e Trento 1, 82100 BENEVENTO;
- per le aziende in provincia di Caserta: Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione, Centro Direzionale - Loc. San Benedetto, 81100 CASERTA;
- per le aziende in provincia di Napoli: Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione, Centro Direzionale di Napoli, isola A/6 (piano 12), 80143 NAPOLI;
- per le aziende in provincia di Salerno: Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Alimentazione, Via Generale Gonzaga 12 (pal. Ladalarzo), 84100 SALERNO.

I produttori partecipano alle assegnazioni di quota relative ad una sola delle due graduatorie consegne o vendite dirette a seconda dell'indicazione fornita all'atto della presentazione dell'istanza.

Art. 6

(documentazione da allegare alle istanze)

Tutti i produttori latte vaccino, ai fini dell'inserimento nelle relative graduatorie, devono allegare all'istanza idonea documentazione probatoria della effettiva consistenza di stalla (copia autenticata del registro di stalla aggiornato alla data di presentazione dell'istanza o altra documentazione di valore probatorio equivalente).

I giovani imprenditori agricoli, la cui azienda ricade nelle zone di pianura, devono allegare, inoltre, idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei terreni (titolo di proprietà, contratto di affitto debitamente registrato) per un arco temporale almeno triennale a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, per la verifica del limite di trenta tonnellate di quota per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU). Sono escluse dalla presentazione di detta documentazione le aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 20 del reg. (CE) n. 1257/1999.

I giovani imprenditori agricoli devono anche allegare l'autorizzazione all'esercizio dell'allevamento rilasciata dalla competente ASL ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 54/97;

I titolari delle aziende sottoposte a profilassi vaccinale nel periodo 01 Ottobre 2002 - 31 Marzo 2004 devono allegare anche la certificazione sanitaria rilasciata dalla competente ASL di avvenuta vaccinazione dei capi dell'allevamento.

I produttori che hanno stipulato contratti di affitto di sola quota in corso di periodo nella campagna 2002/2003 devono presentare copia dell'autorizzazione regionale rilasciata ai sensi dell'art. 17 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 31.07.2003.

Art. 7

(istruttoria delle istanze)

I Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell'Alimentazione procederanno ad effettuare l'istruttoria delle istanze pervenute esaminando la documentazione prodotta, ivi comprese le verifiche di cui all'art. 71 del DPR 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dai richiedenti all'atto della presentazione delle istanze.

I Settori anzidetti, verificato il possesso dei requisiti necessari per accedere alle relative graduatorie, provvederanno a trasmettere al Settore Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro-Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile (Settore I.P.A.), improrogabilmente entro il giorno 05

Febbraio 2005, l'elenco degli ammessi sia su formato cartaceo che su supporto informatico. A tal fine il Settore IPA fornirà apposite indicazioni per la predisposizione di tale elenco.

Attesa l'urgenza e la necessità di assicurare l'assegnazione dei quantitativi di riferimento disponibili alla riserva regionale e renderli utilizzabili ai produttori beneficiari già a decorrere dalla campagna 2005/2006 nei termini di cui alle vigenti disposizioni in materia, le istanze che fossero corredate da documentazione o dichiarazioni carenti o incomplete non saranno ammesse a valutazione.

Gli STAPAI dovranno comunicare agli interessati la non ammissione alle graduatorie ed i motivi dell'esclusione.

Art. 8

(Formazione delle graduatorie regionali)

Il Settore I.P.A. provvederà a redigere e formalizzare con proprio provvedimento un'unica graduatoria regionale, sia per le consegne che per le vendite dirette, dei produttori che beneficiano delle assegnazioni nei limiti del quantitativo disponibile alla riserva regionale.

La riserva regionale ammonta ai quantitativi di seguito indicati:

Consegne kg	Vendite dirette	kg
Zona di pianura	3.541.980	882
Zona svantaggiata	698.481	0
Zona di montagna	4.398.892	0

Le graduatorie per ciascuna zona omogenea, sia per le consegne che per le vendite dirette, sono ordinate sulla base dell'età dei titolari o dei rappresentanti legali dell'azienda, a partire da quello più giovane di età.

In caso di parità in graduatoria è data priorità all'istanza pervenuta in data antecedente. A tal fine farà fede il timbro postale di partenza.

Art. 9

(Assegnazioni)

Le quote assegnate decorrono, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della legge 119/2003, dalla campagna lattiera immediatamente successiva a quella nella quale è stata disposta l'assegnazione.

Le quote assegnate non devono essere inferiori a 5.000 kg e non superiori a 60.000 kg per azienda, ad eccezione delle assegnazioni effettuate a favore di produttori che hanno subito la decadenza del quantitativo di riferimento non utilizzato per la campagna lattiera 2003/2004, a seguito della profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini (blue tongue), di cui ai punti A3, B2 e C2 dell'art. 7 (Criteri per le graduatorie) e ad eccezione dei produttori titolari di quota latte che hanno subito la riduzione della quota B, ai sensi del decreto legge 23 Dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 1995 n. 46, di cui al punto A1 dell'art. 7 (Criteri per le graduatorie).

Si procederà ad attribuzioni di quantitativi di riferimento inferiori al limite dei 5.000 kg solo per le assegnazioni dei quantitativi residui.

L'elenco dei beneficiari delle assegnazioni effettuate sarà pubblicato sul BURC e sul sito della Regione Campania www.sito.regione.campania.it/agricoltura nella sezione quote latte e avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge anche per i produttori che pur utilmente collocati in graduatoria non sono risultati assegnatari di alcun quantitativo di riferimento per esaurimento delle disponibilità di quota al bacino regionale.

Le quote assegnate non potranno essere affittate, vendute, o costituite in comodato o in soccida, in tutto o in parte, per un periodo di almeno 3 anni a decorrere dalla campagna di assegnazione, pena la revoca.

Raccomandata A/R

ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO DISPONIBILI ALLA RISERVA REGIONALE

(Legge 119/2003; DGRC n 2180/2004)

Al Settore Tecnico Amministrativo
Provinciale Alimentazione
di _____

Il sottoscritto _____
Nato a _____ il ___/___/_____ e residente in Comune _____
Provincia _____ C.F. _____ in qualità di titolare/rappresentante legale
dell'azienda _____ matr. AGEA _____ Partita IVA
_____ C.U.A.A. _____ Ubicazione azienda via/località
_____ n. ___ cap _____ Comune _____ Provincia
_____ e-mail _____ telefono _____ / _____

CHIEDE

di poter beneficiare delle assegnazioni di quota latte ai sensi della DGRC n.2180 del 03.12.2004 in:

- quota consegne
- quota vendite dirette

A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché di incorrere nella decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base alla presente dichiarazione nel caso essa si rivelasse non veritiera, sotto la propria responsabilità (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000)

dichiara:

- che la propria azienda è situata, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 31.07.2003, in zona di:

- pianura
- svantaggiata
- montagna

- di essere titolare di un quantitativo di riferimento individuale per la campagna 2004/2005 in quota consegne pari a kg _____ e quota vendite dirette pari a kg _____ con codice comunicazione individuale 4685_ _ _ _ _ .;

- di essere in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare per le campagne dal 1995/1996 al 2001/2002 a mezzo di:

- versamento diretto;
- rateizzazione ai sensi della legge n. 119/2003 art. 10 comma 34;

- di avere effettivamente versato il prelievo supplementare, qualora dovuto, per le campagne 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005;

- che l'azienda, a partire dal periodo 1995/1996 non ha venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate in tutto o in parte i quantitativi di riferimento di cui era titolare, fatto salvo l'affitto in corso di campagna della quota non utilizzata;

- che, alla data odierna, la consistenza di stalla del proprio allevamento, con codice ASL _____, è di n. _____ lattifere;

- di essere a conoscenza che la capacità produttiva aziendale sarà calcolata sulla base della media provinciale a lattazione rilevabile dall'ultimo "Bollettino dei controlli della produttività del latte" pubblicato dall'A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori), tenuto conto delle lattifere in dotazione dell'allevamento al momento della presentazione dell'istanza;

- di essere a conoscenza che l'eventuale quota assegnata non potrà essere affittata, venduta, o costituita in comodato o in soccida, in tutto o in parte, pena la revoca per almeno tre anni a decorrere dalla campagna di assegnazione della stessa;

Si allega la seguente documentazione:

- copia autentica del registro di stalla o altra documentazione di valore probatorio equivalente;
- autorizzazione all'esercizio dell'allevamento ai sensi dell'art.11 del DPR n. 54/97 (in caso di giovane agricoltore);
- idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei terreni (in caso di giovane agricoltore la cui azienda ricade in zona di pianura);
- certificazione di avvenuta profilassi vaccinale nel periodo Ottobre 2002-Marzo 2004 (per i produttori che ricadono nelle condizioni di cui ai criteri A3, B2, C2 della delibera n.2180/2004);

• _____

• _____

La presente istanza, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, deve essere sottoscritta in presenza del funzionario addetto alla ricezione della stessa, ovvero essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(luogo e data) _____

(firma del titolare/legale rappresentante)